



COMUNE DI PISA
Direzione DD 12

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Decreto ingiuntivo n. 148/2018 relativo a ore di straordinario non retribuite (v. relazione allegata)

Soggetto creditore: MARCHI ROBERTO

Denominazione: Marchi Roberto nato a Pisa il 13/12/1954

C.F.: MRCRRT54T13G702V

Residente a San Giuliano Terme (PI) Piazza Berlinguer n. 13

Importo complessivo del debito: € 6.033,98

di cui: € 4.194,51	per corrispettivi
€ 998,30	per oneri
€ 356,54	per irap
€ 250,27	per interessi fino al 31/10/2021
€ 234,36	per rivalutazione monetaria

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: Vedi relazione allegata.

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

Relazione (si veda relazione Avvocatura)

Sentenza di rigetto del Tribunale di Pisa, sez. Lavoro n. 227/2021 all' opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa, sez. Lavoro n. 148/2018

Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa, sez. Lavoro n. 148/2018;

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, data della sottoscrizione digitale

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO BALDUCCI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 04/11/2021 11:51:11



Tribunale di Pisa
Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Vincenzo Turco, pronunzia, a seguito di trattazione scritta, la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta nel r.g. al n. 644/2018

tra

COMUNE DI PISA (c.f. 00341620508), in persona del dirigente della Direzione “Organizzazione e personale”, dott. Alessandro Balducci, quale rappresentante pro tempore dell’ente, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Giacomo Mannocci e dall’Avv. Sandra Ciaramelli (e precedentemente dall’Avv. Giuseppina Gigliotti, Susanna Caponi e Gloria Lazzeri, rinunzianti), elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura civica in Pisa via degli Uffizi, n.1

ricorrente

e

ROBERTO MARCHI, nato a Pisa il 13.12.1954, c.f. MRCRRT54T13G702V, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Miccoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in Via Roma n. 33, Pisa

resistente

Conclusioni del ricorrente: “Voglia Codesto Tribunale dichiarare infondata la pretesa e il credito fatto valere dal sig. Roberto Marchi e, per l’effetto, annullare e/o revocare e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto”.

Conclusioni nella nota difensiva per l’udienza del 23.09.2021: chiede che il Giudice adito in via preliminare dichiari l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente; in subordine bel merito accerti l’inesistenza della pretesa del dipendente in quanto le ore prestate oltre il limite dell’eccedenza oraria delle 180 ore previsto per lo straordinario non sono autorizzabili ai sensi della normativa contrattuale e di legge vigente, anche all’epoca, e di cui era ben consapevole il dipendente, inviato dall’Amministrazione a recuperare le ore; e per l’effetto il Giudice adito annulli e/o revochi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto con condanna alle spese di giudizio.



Conclusioni del resistente:

In via preliminare:

- concedere, per tutti i motivi esposti in narrativa, la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;

Nel merito:

- disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domanda rigettarsi l'opposizione ex adverso proposta, e con essa tutte le domande e le eccezioni ivi formulate, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
- e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 148/2018 emesso sub RG 305/2018 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa – Dott. Vincenzo Turco € 4.194,71;
- accertarsi in ogni caso che il Comune di Pisa, in persona del sindaco *pro tempore*, è debitore nei confronti del Sig. Roberto Marchi della somma lorda di Euro 4.194,71 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo e conseguentemente condannare il Comune di Pisa a corrispondere al Sig. Roberto Marchi la somma lorda di Euro 4.194,71;
- nella denegata ipotesi in cui risultasse superato il limite orario di lavoro straordinario di cui al CCNL applicato, accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Pisa per tutte le condotte di cui in narrativa e conseguentemente condannare il medesimo al risarcimento del danno da lucro cessante quantificato nella somma di Euro 4.194,71 o nella diversa misura che risulterà di giustizia;
- in ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese anche della fase monitoria.

Fatto e diritto

Con ricorso ritualmente notificato al convenuto, il Comune di Pisa ha opposto il decreto ingiuntivo n. 148/2018 emesso da questo Tribunale in favore dell'ex dipendente comunale sig. Roberto Marchi per il pagamento di euro 4194,51 a titolo di straordinario prestato negli anni dal 2007 al 2012, eccependo in breve la prescrizione del diritto e l'eccedenza delle ore di straordinario non retribuite rispetto al tempo di lavoro legittimamente autorizzabile ai sensi dell'art. 14, comma 4, del ccnl per gli enti locali del 1.4.1999, concludendo nei termini riportati in epigrafe.

L'opposto si è costituito replicando nel merito e sostenendo il proprio buon diritto, concludendo nei termini di cui alle conclusioni sopra riportate.

Per quanto attiene al credito retributivo per il t.f.r., va anzitutto chiarito che il rapporto di lavoro del ricorrente, il quale aveva lavorato alle dipendenze del Comune di Pisa dal 1.6.1973 (da ultimo presso la Direzione Cultura e supporti logistici), cessò in data 30.9.2012 (allegato dal Comune di Pisa, non contestato).



Il credito *de quo* è un credito di lavoro soggetto alla prescrizione quinquennale; il credito da tfr maturava alla fine del rapporto (30.9.2012) ed è a tale data che occorre connettere il *dies a quo* della prescrizione.

Il Marchi sostiene che la prescrizione sarebbe stata utilmente interrotta con alcune mail del proprio legale, in particolare le mails del 2.3.2018 e la mail del 8.3.2017, e che anzi il credito sarebbe stato riconosciuto con una mail del funzionario della Direzione programmazione e controllo del 14.4.2017. Il Comune ha contestato tale tesi.

Va ricordato che il Marchi era stato rinviato a giudizio per il reato di truffa aggravata in danno del Comune e appropriazione indebita aggravata.

Vista la pendenza penale, il Marchi, “pur consapevole e cosciente della propria innocenza, chiese al Comune di attendere l’esito del processo penale prima di far liquidare le ore di straordinario dal medesimo effettuate sul presupposto che, qualora fosse risultato per lui infausto e ne fosse derivato un diritto risarcitorio per l’Ente, il lavoratore avrebbe potuto ottenere una compensazione tra quanto dovuto (a titolo risarcitorio) e quanto in suo diritto (per gli straordinari)”.

Il Marchi veniva infine assolto da questo Tribunale in esito al processo penale (sentenza in atti).

La corrispondenza in atti tra il difensore del Marchi e il Comune, che riguardava appunto anche le somme dovute a titolo di t.f.r. (cfr lettere-mails Avv. Callaioli del 2.2.2018, 28.3.2017, 8.3.2017) era quindi chiaramente intesa a salvaguardare il credito civilistico dell’opposto, e tale circostanza depone nel senso che il legale fosse pienamente legittimato a tutelare tale credito, quindi ad interrompere la prescrizione (cfr in tale ordine di idee Cass. 9.5.2012 n. 7097), atto del quale il Marchi ha palesato di volersi avvalere (cfr Cass. 3.2.2017 n. 2965).

Da ciò deriva che le mails già citate furono senz’altro utili ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale.

Quanto alla quantificazione del credito, è stato lo stesso funzionario dell’Ufficio programmazione controllo organizzazione e servizi informativi dott. Sardo a quantificare il credito con la mail del 14.4.2017, con cui indicava i saldi del t.f.r. divisi per anni dal 2007 al 2012, avendo peraltro già quantificato detto credito in euro 4.077,24 lordi sulla base della specifica aliquota oraria del 13,27 (mail del 7.4.2017). Non si configura qui una ricognizione del debito, tuttavia rileva sul piano probatorio la ostensione qualificata da parte del funzionario circa la sussistenza e la quantificazione del credito, emergendo così un elemento presuntivo molto rilevante circa la prestazione dello straordinario, il cui integrale pagamento non è stato del resto riscontrato dal Comune.

Tale dato, che evidentemente il funzionario estrasse dagli atti del Comune, ma anche tutto quanto emerge dal complesso delle



reciproche allegazioni non contestate nonché dalla documentazione prodotta (e non solo le buste paga dei mesi di giugno luglio agosto e settembre 2012 prodotte nel monitorio ma soprattutto i “giustificativi” di agosto e settembre 2012, ottenuti dopo un accesso agli atti) costituisce prova idonea del credito in questione.

L'accoglimento della domanda principale assorbe la subordinata.

Le spese seguono la soccombenza.

Pqm

rigetta il ricorso confermando integralmente il decreto opposto comprese le statuizioni inerenti alle spese di lite ivi liquidate, dichiarandolo esecutivo. Condanna l'opponente a rimborsare all'opposto le spese della presente fase determinate in euro 1359,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.

Pisa, 23.9.2021

Il giudice dott. Vincenzo Turco



007

M&A
Miccoli & Agonigi Studio Legale
Avv. Francesco Miccoli **Avv. Francesca Agonigi**

Pisa – Via Roma n. 33
Tel. 050 28168 – 050 571891
Fax 050 571891

Livorno – Via A. Diaz n. 7
Tel. 0586 371178
Fax. 0586 370534

E-mail: miccoli-agonigiavvocati@hotmail.it
P.Iva 01802610509

TRIBUNALE CIVILE DI PISA
SEZIONE LAVORO
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO



nell'interesse del Sig. Roberto MARCHI, nato a Pisa il 13.12.1954 e residente in Pz Berlinguer n. 13, San Giuliano Terme (PI), cod. fisc. MRCRRT54T13G702V, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco MICCOLI del Foro di Pisa (c.f. MCCFNC77L21G702G – pec: francesco.miccoli@pecordineavvocatipisa.it) ed elettivamente domiciliato presso e nello Studio del medesimo in Pisa, Via Roma n. 33, come da procura allegata al presente atto

Premesso che:

- 1) Il sig. MARCHI ha lavorato alle dipendenze del Comune di Pisa, con sede legale in Via degli Uffici n. 1, 56100 Pisa, in persona del Sindaco *pro tempore*, a decorrere dal 01/06/1973 sino al 30/09/2012, in ragione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato *part-time* con qualifica di operatore Tecnico – Livello III di cui al CCNL applicato (v. doc. n.1);
- 2) Nonostante il rapporto di lavoro tra le parti sia cessato in data 30/09/2012, ad oggi il Comune di Pisa non ha ancora provveduto al pagamento a favore dell'odierno ricorrente di quanto al medesimo dovuto per ore di lavoro straordinario lavorate a favore dell'Ente nel periodo compreso tra l'anno 2007 e l'anno 2012;
- 3) In particolare – come risulta da specifico prospetto del monte ore straordinari del Sig. MARCHI redatto in data 7-14 aprile 2017 dal Comune di Pisa, in persona del Dott. Francesco SARDO dell'Ufficio Programmazione e controllo-Organizzazione-Servizi Informativi, a seguito di formale istanza di accesso agli atti, allegato sub. doc. n. 1 – la complessiva somma dovuta all'istante per le succiate causali ammonta ad Euro 4.194,51 (Euro quattromilacontonovantaquattro,51) lordi = 316,09 (n. ore di straordinario accantonate come da prospetto del Comune di Pisa) X 13, 27 (aliquota orario di straordinario indicata sempre dal Comune di Pisa);
- 4) Il pagamento di cui sopra è stato “congelato” dal Comune nelle more del procedimento penale n. 2365/2010 rgnr a carico del Sig. MARCHI, conclusosi con l'assoluzione del medesimo con sentenza n. 929/2016 del Tribunale di Pisa;
- 5) Privi di riscontro alcuno sono rimasti i ripetuti solleciti di pagamento inoltrati dal Sig. MARCHI, tramite l'Avvocato Andrea CALLAIOLI, al Comune di Pisa, a mezzo mail in data



che la S.V. Ill.ma, Voglia ingiungere al Comune di Pisa, in persona del sindaco *pro tempore*, con sede legale in Via degli Uffici n. 1, 56100 Pisa, ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito, a norma degli artt. 633 e seg., 642, 482 e 409 c.p.c., **di pagare immediatamente** al Sig. Roberto MARCHI, nel domicilio eletto, per i titoli e le qualità di cui in narrativa e ai documenti allegati, la somma complessiva lorda di 4.194,51 (Euro quattromilacentonovantaquattro,51) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo effettivo, nonché la refusione di spese ed onorari del presente procedimento come da D.M. 55/2014, salvo ogni successiva spesa occorrendo, e salvo altresì ogni diverso e maggior diritto causale.

Voglia, altresì, l'Ill.mo Giudicante, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., munire l'emanando decreto di provvisoria esecutività per i motivi esposti in ricorso e avvertire l'ingiunta che il termine di 40 giorni di cui all'articolo 645 c.p.c. varrà ai soli fini dell'opposizione, con l'esenzione del termine di cui all'art. 482 c.p.c., senza assolutamente precludere il dovere di pagare la somma ingiunta con la presente di procedura, ossia senza attendere il decorso di predetto termine.

Con vittoria di spese e competenze di Avvocato.

*** ** **

PRODUZIONI DOCUMENTALI:

Si producono i seguenti documenti di cui in narrativa:

- 1) Prospetto del monte ore straordinari del Sig. MARCHI redatto in data 7-14 aprile 2017 dal Comune di Pisa, in persona del Dott. Francesco SARDO dell'Ufficio Programmazione e controllo-Organizzazione-Servizi Informativi a seguito di formale istanza di accesso agli atti in data 14.02.2018 prot. n. 14973;
- 2) Solleciti di pagamento a mezzo mail e pec in data 08.03.2017, 28.03.2017 e 02.02.2018;
- 3) Mail del Comune di Pisa a firma del Dott. Francesco Sardo in data 07.04.2017 e in data 14.04.2017;
- 4) Buste paga Sig. Marchi giugno-settembre 2012;
- 5) Autocertificazione sul reddito familiare della Sig. Roberto MARCHI unitamente al suo documento di identità.

*** ** **

Il sottoscritto Avvocato, nella sua qualità di Difensore del Sig. roberto MARCHI dichiara che il valore della causa è pari ad Euro di 4.194,51 (Euro quattromilacontonovantaquattro,51).

In merito al contributo unificato si dichiara che ricorrono per la ricorrente i requisiti ex lege per l'esenzione dal pagamento del medesimo, come da autocertificazione sul reddito familiare che si deposita sub. doc. n. 5.

*** ** *



Con ossequio

Pisa, lì 6 marzo 2017

Avv. Francesco MICCOLI

Via Roma, 33 - 56126 PISA
Tel. 050 28168 - 543553 - Fax 050 571891
P.IVA 04602570500

Firmato Da: MICCOLI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC-S.P.A. NG CA 3 Serial# 4835d8b520954d04a18e3144124980ac



M&A

Miccoli & Agonigi Studio Legale

Avv. Francesco Miccoli

Avv. Francesca Agonigi

Pisa - Via Roma n. 33

Tel. 050 28168 - 050 543653

Fax 050 571891

Livorno - Via A. Diaz n. 7

Tel. 0586 371178

Fax. 0586 370534

E-mail: miccoli-agonigiavvocati@hotmail.it

DELEGA:

Io sottoscritto Sig. Roberto MARCHI, nato a Pisa il 13.12.1954 e residente in Pz Berlinguer n. 13, San Giuliano Terme (PI), cod. fisc. MRCRRT54T13G702V, conferisco mandato a difendermi e rappresentarmi nel procedimento monitorio da me instaurato avverso il Comune di Pisa, in persona del Sindaco *pro tempore*, per il pagamento del corrispettivo dovutomi per il monte ore straordinari per la somma lorda di Euro 4.194,51 (Euro quattromilacentonovantaquattro,51) lordi in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l'avvocato Francesco MICCOLI del Foro di Pisa, conferendo al medesimo ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti e all'azione, accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparazione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terti in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art.4, comma 3, DLgs n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro parimenti di essere stato informato, ai sensi dell'art.2, comma 7, del D.L. n.132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti il presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Eleggo domicilio presso e nello Studio dell'Avvocato Francesco MICCOLI, in Pisa Via Roma n.33.

La presente procura è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, co.5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013.

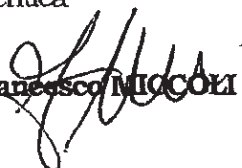
Pisa, il 6 marzo 2018

Sig. Roberto MARCHI



Visto per autentica

Avvocato Francesco MICCOLI



MICCOLI & AGONIGI
STUDIO LEGALE





TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Vincenzo Turco,

letto il ricorso per decreto ingiuntivo (rg n. 305 / 2018)

depositato da MARCHI ROBERTO, codice fiscale MRCRRT54T13G702V , rappr. e dif. dall'Avv. MICCOLI FRANCESCO,

ritenuta la propria competenza,

ritenuta la sussistenza della prova scritta del credito azionato, prodotta dal ricorrente,

ritenuto di non potere concedere la provvisoria esecuzione richiesta, in quanto non viene fornita prova idonea circa la sussistenza di un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo e la documentazione allegata *direttamente comprovante* il diritto fatto valere *non appare sottoscritta* dal debitore

ingiunge

al Comune di Pisa, in persona del sindaco pro tempore, con sede legale in Via degli Uffizi n. 1, 56100 Pisa di pagare alla parte ricorrente sopraindicata, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 4194,51, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo, oltre le spese della presente procedura liquidate in euro 450,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

avverte

il debitore che potrà fare opposizione entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, e che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata.

Pisa, 04/04/2018

Il Giudice
dott. Vincenzo Turco

MICCOLI & AGONIGI
STUDIO LEGAL



VIA RUTILE, 22 - 20129 MILANO

Tel. 050 28168 - 543653 - Fax 050 571891

P.IVA 01802610500

M&A

Miccoli & Agonigi Studio Legale

Avv. Francesco Miccoli

Avv. Francesca Agonigi

Pisa – Via Roma n.33

Livorno – Via A. Diaz n. 7

Tel. 050 28168 - 050 543653

Tel. 0586 891101

Fax 050 571891

Fax. 0586 891101

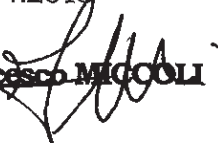
E-mail: miccoli-agonigiavvocati@hotmail.it

Dichiarazione ex art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 e convertito con L.114/2014.

L'Avvocato Francesco MICCOLI (cod. fisc. GNGFNC77C68G702W) del Foro di Pisa, con Studio in Pisa, Via Roma n.33, quale Difensore del Sig. Roberto MARCHI (c.f. MRCRRT54T13G702V) nel procedimento monitorio dal medesimo avviato avverso il Comune di Pisa, in persona del sindaco *pro tempore*, innanzi al Tribunale di Pisa – Sez. Lav.- rg n. 305/2018 dichiara, ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, come introdotto dall'art.52 D.L. 90/2014 e convertito con L.114/2014, che la presente copia cartacea di: ricorso monitorio depositato telematicamente per conto del Sig. Roberto MARCHI dallo scrivente Difensore in data 07/03/2018; relativa procura allo scrivente Difensore e decreto ingiuntivo n.148/2018 del 04.04.2018 emesso in accoglimento del predetto ricorso dal Tribunale di Pisa -Sezione Lavoro – Giudice del Lavoro: dott. Vincenzo TURCO, estratta mediante consultazione remota dal fascicolo informatico, è conforme all'originale in esso depositato.

Pisa, lì 05.04.2018

Avv. Francesco MICCOLI



UNEP PISA
Prelata di NOTIFICA

al ~~Comune~~ Comune di Pisa, in persona del Sindaco p.t., con sede legale in
via degli Uffizi n. 1 - Pisa

Domenico P
Roberto del Vico
L' 11/4/18

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
- TARALLO DARIO -
UNEP - Tribunale di Pisa

1083

9 APR 2018